

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO – SEDE ROMA
RICORSO

Per: **Lescarini Marta**, nata a Portogruaro il 26.06.1984 (c.f. LSCMRT84H66G914I) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo (C.F. MRCFNC77C14D643F – pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org – fax: 06967085112) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, p.zza Clodio n. 1 come da mandato in calce al presente atto.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore in carica;;
- **USR Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **Commissione concorso** scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499-2020), in persona del legale rappresentante pro tempore.

E NEI CONFRONTI DI

- Caprasecca Matteo;
- Falcone Lucia.

PER L'ANNULLAMENTO

- a)* del bando relativo al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499-2020) nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della ricorrente;
- b)* del decreto n. 649-2020 contenente la rettifica del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della ricorrente;
- c)* della tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno e ripartizione dei punteggi (Allegato B), nella parte in cui risulta lesiva degli interessi della ricorrente;

d) della graduatoria di merito pubblicata il 04.10.2022 dall'USR Lazio nella parte in cui ha valutato il diploma di pianoforte punti 3,75 piuttosto che 7,50 con conseguente inserimento della ricorrente nella posizione n. 238 piuttosto che 191, nonché delle rettifiche della graduatoria emesse il 18.10.2022, 03.11.2022, 10.11.2022 relativamente alla classe di concorso AB25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (inglese).

e) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice nominata per la classe di concorso AB25 nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente;

f) di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle successive riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente ed assegnati i voti;

g) del bando di concorso nonché della relativa tabella di cui all'Allegato B, nella parte in cui risulta lesiva degli interessi del ricorrente;

h) di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso;

PREMESSE IN FATTO

1) La ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, partecipava al concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

2) nella domanda di partecipazione al concorso, inoltrata presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, la ricorrente dichiarava, tra le altre:

a. il proprio titolo di studio conseguito presso l'Università degli studi di Trieste il 07.12.2010 con votazione 107/110: laurea specialistica in interpretazione di conferenza;

b. di aver conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, e di possedere, almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia, metodologie e tecnologie didattiche;

c. nonché gli altri titoli valutabili;

3) La ricorrente si avvedeva di aver commesso un errore materiale al momento della compilazione della domanda di partecipazione che, era stata inoltrata dalla medesima, a poche settimane di distanza dal parto, ovvero di

aver dichiarato come titolo aggiuntivo il possesso del diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste in data 30.09.2009 e di averlo inserito nella sezione errata ovvero “laurea triennale” piuttosto che “laurea specialistica o magistrale”; inoltre riscontrava di non aver segnalato di avere un figlio a carico (nato il 29.06.2020) che le avrebbe garantito la precedenza in caso di parità di punteggio.

4) In particolare si evidenzia che il diploma sopra menzionato, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, è stato considerato equipollente ad un diploma accademico di secondo livello di pianoforte ai sensi del DM 331 del 10 aprile 2019.

5) La ricorrente ha segnalato tramite pec all’USR Lazio tale errore chiedendo di tenerne conto al momento dell’eventuale valutazione dei titoli;

6) Dopo il superamento della prova orale, nel mese di luglio, la docente inviava con pec copia dei titoli non autocertificabili (come da procedura) segnalando ancora una volta l’errore sopra indicato.

i) all’esito dell’espletamento delle prove, l’USR Lazio pubblicava in data 04.10.2022 la graduatoria generale di merito - successivamente rettificata il 18.10.2022, 03.11.2022, 10.11.2022 relativamente alla classe di concorso AB25 – lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (inglese) - in cui alla ricorrente veniva assegnato, per la classe di concorso AB25 il punteggio complessivo di 178,75; per quanto concerne la valutazione dei titoli, alla ricorrente veniva assegnato per il titolo aggiuntivo dichiarato, il punteggio di 3,75 piuttosto che di 7,50.

7) Appare evidente che l’USR Lazio non abbia considerato in alcun modo le segnalazioni inviate dalla ricorrente ancor prima della conclusione della procedura concorsuale; ciò ha inciso negativamente sulla sua posizione in graduatoria.

8) In base a quanto prescritto dall’Allegato B nella sezione B.4.6 per il « *Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale*» il candidato ha diritto a 7,50 punti».

9) La ricorrente, per un mero errore materiale, ha inserito il diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio nella casella laurea triennale piuttosto che nella sezione “laurea specialistica o magistrale”. Tuttavia, nonostante le diverse segnalazioni inviate, l’USR competente non ha provveduto ad assegnare il punteggio corretto.

10) pertanto, la graduatoria di merito è in questa sede gravata in quanto la ricorrente avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo per i titoli di 18,50 e non 14.75.

11) La ricorrente ha interesse a vedersi assegnare il giusto punteggio in quanto tale graduatoria potrebbe essere oggetto di scorrimento.

12) I suddetti provvedimenti meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, SU POSTO DI SOSTEGNO DI CUI AL DM 326 DEL 09.11.2021. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il decreto Ministeriale n. 326 del 09.11.2021 ha regolamentato i punteggi relativi alla valutazione dei titoli attraverso l'allegato B.

Orbene, la ricorrente, ancor prima della valutazione dei titoli, aveva segnalato all'USR Lazio l'errore in cui era incorso chiedendo espressamente di tenerne conto al momento della valutazione; inoltre, dopo il superamento della prova orale, inviava ulteriore pec allegando anche il diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio.

La norma del bando, prevede espressamente la possibilità per l'amministrazione di effettuare controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate specificando che, eventuali dichiarazione incomplete avrebbero potuto essere regolarizzate entro i termini che avrebbe dovuto stabilire l'USR.

Resta pertanto incomprensibile il motivo per il quale, nonostante le numerose segnalazioni, l'amministrazione non abbia riconosciuto alla ricorrente il giusto punteggio previsto per il diploma di conservatorio.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione «dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti». La finalità della trasparenza, efficienza e buon andamento, in attuazione dei principi costituzionali, risulta, pertanto, pienamente conseguita soltanto qualora l'Amministrazione renda cosciente il destinatario del provvedimento negativo, delle ragioni che hanno portato la stessa ad assumere una determinata decisione.

Nel caso in esame l'Amministrazione, ha fornito una motivazione che non avrebbe alcun fondamento.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *«Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce)»*.

Anche Codesto Ecc.mo TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che *«La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta»* (sentenza n. **T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012**).

Ciò premesso, attraverso la censura in argomento, risultano invocati e, quindi, trovano ingresso principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

..ooOoo..

2. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3 L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'art. 1 della L. n. 241/90 ha affermato il principio generale di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; l'art. 2 il principio del provvedimento espresso; l'art. 3 della medesima legge ha conseguentemente affermato il principio della generale obbligatorietà della motivazione di ogni provvedimento amministrativo *"compresi lo svolgimento dei pubblici concorsi"*.

La motivazione, precisa il medesimo art. 3, *"deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"*.

Nessuna modifica è stata introdotta in materia dalla L. 15 dell'11.02.2005 che nonostante alcune modifiche ha lasciato immutato il quadro generale con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La Commissione non ha consentito alla ricorrente di comprendere l'iter seguito nell'assegnazione dei punteggi violando palesemente la normativa sopra indicata.

La giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione di procedure concorsuali è copiosa ed in casi analoghi ha sempre affermato come la Commissione debba mettere in condizione l'interessato di comprendere l'iter logico giuridico seguito per arrivare ad una valutazione negativa. In casi analoghi, infatti la giurisprudenza ha affermato che: *"tenuto conto, dunque, che la lettura in chiave di legittimità della norma regolamentare sopra riprodotta e fatta propria, nella specie, dalla commissione di concorso impone che della valutazione di merito alla prova d'esame resti, quanto meno, qualche elemento, tradotto in sintetiche espressioni di giudizio idoneo a poter consentire al giudice, pur solo nei limiti del potere di verifica e sindacato della legittimità del comportamento mantenuto dalla commissione di concorso di esercitare il predetto sindacato (TAR Toscana sentenza n. 5557 del 4.11.2005)"*.

Ed ancora: *"Rilevato, altresì, che militano nel senso interpretativo sopra esposto le ripetute affermazioni giurisprudenziali, condivise dal Collegio, secondo cui, in tema di prove scritte concorsuali, al candidato deve essere assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e/o lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da poter valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale e che, conseguentemente, il rispetto dei principi anzidetti impone che alla valutazione sintetica di semplice non idoneità si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio negativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, elementi e dati che consentano di individuare gli aspetti della prova non calcolati positivamente dalla commissione (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez VI, 2 marzo 2004 n. 974)"*.

Quanto sopra affermato dai giudici amministrativi in tema di valutazione delle prove scritte di un esame, vale anche nel nostro caso, in quanto la ricorrente dovrebbe trovarsi nelle condizioni di comprendere le ragioni della valutazione espressa dalla Commissione e che hanno portato all'assegnazione di un punteggio errato.

Considerato che, con riferimento alle parti meglio sopra indicate, la Commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di non alla ricorrente i punteggi sopra indicati, l'impugnato giudizio deve ritenersi palesemente illegittimo in parte de qua.

*** ** ***

L'azione amministrativa odiernamente impugnata, evidentemente, non si è conformata neanche allo schema procedimentale previsto dal bando di concorso ed ai criteri di valutazione prestabiliti.

Del resto, un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 32), infatti, postula che la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di una procedura concorsuale o di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura. Da tale principio discende che, qualora il Bando individui con precisione i titoli su cui deve poggiarsi la valutazione, la Commissione esaminatrice è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni.

Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato ad esigenze pratiche di certezza e celerità, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2005 n. 6991; TAR Lazio Roma, sez. II, 2 maggio 2005, n. 3225; TAR Bologna, Sez. I, 11 gennaio 2007, n. 33; TAR Lazio Roma, Sez. I, 6 giugno 2007, n. 6895).

A fronte di un'attività svolta dalla Commissione in maniera superficiale, con riferimento alla valutazione sopra dedotta, deve considerarsi illegittima la mancata assegnazione di punti 7,50 in relazione al diploma di pianoforte posseduto dalla ricorrente che determina un evidente danno in quanto la sua errata collocazione in graduatoria inciderà sulla sua eventuale assunzione.

Per cui rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, la mancata assegnazione del richiamato punteggio che non considera i titoli dichiarati dalla ricorrente.

Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del

26.07.2008: *“l’ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell’esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E’ infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta...Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall’Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare”.*

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta la mancata assegnazione di punti 7,5 punti nonostante la ricorrente sia in possesso del diploma di pianoforte conseguito presso il Conservatorio Tartini di Trieste, dovuta all’erroneo agire della Amministrazione. In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di *lex specialis* dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203).

..ooOoo..

3. Violazione del dovere del soccorso istruttorio.

Nel caso di specie, non ha comunque trovato ingresso il *“dovere di soccorso”*, pacificamente previsto dal bando e riconosciuto in tutti i casi di errori o dichiarazioni errate come nel caso di specie.

Dunque, la condotta dell’amministrazione convenuta viola apertamente i dettami di legge, anche a mente dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia. E’ ormai consolidato, infatti, il principio in base al quale *“... il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l’ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l’esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).*

Ed ancora: *“Salvo che sia disposto diversamente, l’amministrazione, rilevata la mancanza di determinati elementi nella documentazione presentata per la partecipazione ad una selezione pubblica, è tenuta a richiedere l’integrazione del documento, piuttosto che provvedere*

all'esclusione dalla procedura selettiva" (ex multis v. Tar Lazio-Roma, Sez. I Ter, sentenza 23.01.2008 n° 503).

Per giunta, l'art. 6 co. 1, lett. b) della l.n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) *<<accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (...)>>*;

Ai sensi della richiamata giurisprudenza amministrativa *"... E' ... ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi)"* (cit. sent Tar Lazio-Roma 503/2008)

D'altronde, come spiegato anche da Codesto Tar Lazio in assai più recenti sentenze: *"... A voler ragionare diversamente, tale caso rientrerebbe comunque tra quelli in cui una amministrazione vicina al cittadino, ragionando in senso sostanzialistico e non formalistico, quantomeno a seguito dell'istanza di revisione del punteggio Avrebbe dovuto invitare la ricorrente a specificare le informazioni mancanti, attivando il c.d. "dovere di soccorso" previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni comunque presentati, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 11-04-2013, n. 916). Né, peraltro, nel caso di specie potrebbe invocarsi che l'invito della candidata a fornire le supposte informazioni mancanti avrebbe potuto ledere la "par conditio" dei candidati, che costituisce unico limite al dovere di soccorso (Cons. Stato Sez. V, 05-12-2012, n. 6248) visto che la stessa amministrazione ha provveduto a rettificare la prima graduatoria, anche attribuendo a taluni candidati il punteggio inizialmente non riconosciuto E che comunque, nel caso specifico, l'opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non avrebbe integrato un espediente per, eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione/mancata valutazione del*

punteggio. (da Tar Lazio – Sez. Terza Bis sent. 3467/2014 nel procedimento 8209/2012 RG).

Dunque, fermo quanto sopra neppure può validamente sostenersi, a difesa dell'amministrazione convenuta, che risultassero irrimediabilmente tardive le precisazioni rese dalla ricorrente rispetto alle esigenze di celerità del procedimento, atteso che risultava ben possibile e non pregiudizievole per la P.A. riconsiderare la posizione della ricorrente con specifico riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati, considerando anche le precisazioni rese con il reclamo in atti.

4. Risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente.

Il *modus operandi* assunto dall'Amministrazione resistente risulta notevolmente dannoso nei confronti del ricorrente che, per un errore di valutazione, si vede ingiustamente inserita in una posizione errata in graduatoria.

Orbene, il sistema positivo consente al giudice amministrativo sia in sede di giurisdizione generale di legittimità che esclusiva di condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica rendendo così possibile una condanna dell'amministrazione ad un dare ad un fare o ad un *praestare* specifico che ripari il pregiudizio da questa cagionato.

Dalle considerazioni sopra esposte risulta palese che alla ricorrente, in possesso del diploma di pianoforte, l'amministrazione abbia negato ingiustamente il punteggio previsto dalla tabella allegata al bando di concorso.

E l'illegittimità in questione si connota altresì con i caratteri dell'ingiustizia in quanto a seguito dei provvedimenti impugnati è stato altresì leso l'interesse al bene della vita al quale la posizione giuridica soggettiva della ricorrente si correla (posizione giuridica certamente meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo).

E' stato condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, quale conseguenza della illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il Giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che

l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso *–ex plurimis –*: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388).

Ebbene, impostati in tal modo i termini sistematici della questione è evidente che non vi siano dubbi in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno ingiusto meritevole di ristoro atteso che: a) risulta evidente che la ricorrente potrebbe essere ingiustamente estromessa o vedersi posticipare la immissione in ruolo, in tal modo ritraendo evidenti e notevoli danni sotto il profilo economico e di progressione di carriera; b) sussiste, altresì, un evidente nesso di riferibilità causale fra la condotta illegittima dell'amministrazione (*i.e.*: mancata assegnazione di punti 7,50 per il diploma di pianoforte conseguito dalla ricorrente) e l'evento dannoso (*i.e.*: il richiamato pregiudizio in termini economici e di carriera); c) sussiste nel caso di specie anche l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione che ha ingiustamente negato alla ricorrente il richiesto punteggio riconoscendolo ad altri candidati inseriti nella medesima graduatoria.

In questa sede si insiste pertanto affinché il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente **sia risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'assegnazione del punteggio così come sopra indicato con conseguente rettifica della graduatoria in relazione alla classe di concorso AB25.

..ooOoo..

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO!

La ricorrente faceva legittimo affidamento sulle prescrizioni contenute nel bando di concorso e nell'allegata tabella di valutazione dei titoli.

In via del tutto generale può definirsi l'affidamento come lo **stato di fiducia sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza** (Affidamento, voce dell'Enciclopedia giuridica).

Con l'affidamento, pertanto, si rappresenta **l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata, in buona fede, a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica.**

I doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva), infatti, impongono di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva) generata dal proprio comportamento.

In presenza di un affidamento così determinato, **la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso.**

I principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, invero, informano l'intero ordinamento giuridico italiano e quindi, alla stregua del principio di legalità dell'attività amministrativa, devono improntare anche i rapporti fra amministrazione e cittadino caratterizzati dall'esercizio di poteri autoritativi.

Anche il Consiglio di Stato (CdS, IV, n., 3536/2008), in tal senso, ha affermato che *"nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al **principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento**".*

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi del ricorso, stante anche la palese violazione dei precetti sopra richiamati nonché l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Sussiste anche il danno grave ed irreparabile in quanto la posizione della ricorrente incide, ritardandola, sulla sua immissione in ruolo.

..ooOoo..

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si insiste affinché l'Amministrazione provveda a depositare tutti i verbali e schede concernenti i giudizi della Commissione a la valutazione della ricorrente.

..ooOoo..

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

1. Annullare l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non risultano assegnati punti 7,50 per il diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio – titolo ulteriore rispetto a quello di accesso o del diverso punteggio che sarà accertato in corso di causa, per un totale complessivo di punti 182,50 in relazione ai titoli sulla base delle prescrizioni contenute nella tabella titoli prevista con DM n. 326/2021 allegata al bando di concorso per la classe di concorso AB25;
2. Conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui risulta erroneamente assegnato alla ricorrente il punteggio di 3,75 per il diploma di pianoforte e quindi un punteggio complessivo di 178,75 (punti: - 74

scritto, 90 orale) piuttosto che di 182,50 punti o del diverso punteggio ritenuto di giustizia ed equità, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente con particolare riferimento alla correzione del punteggio ed alla rettifica della graduatoria di merito, per la classe di concorso AB25 pubblicata dall'USR Lazio.

3. In via subordinata condannare le amministrazioni intimare al risarcimento in forma specifica mediante riconoscimento del punteggio sopra richiamati relativamente alla procedura concorsuale in questione con conseguente rettifica della graduatoria di merito pubblicata dall'USR Lazio per la classe di concorso AB25.
4. Annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non ha tenuto conto della preferenza per il figlio a carico.
5. Inoltre si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Si dichiara che la presente causa è di pubblico impiego e di valore indeterminabile non è esente perché supera i limiti di reddito previsti per legge.

Roma, data del deposito

avv. Francesco Americo

